

Associazione dei Comuni del Comprensorio

Trigno-Sinello



Piazza Amendola – Mercato Coperto 66050 San Salvo Tel. 3666540126 E-mail: suapedilizia@trignosinello.it Pec: suaptsedilizia@pec.it
Lunedì - Mercoledì- Venerdì dalle 16:00 alle 18:00.

Prot. - ____

Data 16/02/2024

OGGETTO: Riscontro alla nota Protocollo n. 282 del 13/02/2024 del COMMISSARIO ZES ABRUZZO

ZES UNICA SUD

c/o ZES Abruzzo

Pec

Struttura di missione ZES

strutturadimissioneZES@PEC.governo.it

strutturadimissioneZES@governo.it

COMUNE DI POLLUTRI

Pec

REGIONE ABRUZZO

DPC026

Pec

Tecnico incaricato

Ing. Antonello DI CAMPLI FINORE

Pec

Ditta

COBAT ECOFACTORY S.R.L.

Pec Procura

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTO il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.*”;

VISTO la Legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.*”;

CONSIDERATO l'articolo 13, comma 1, della Legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.*” che ha stabilito:

1. *Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a*



partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.;

CONSIDERATO l'articolo 13, comma 2, della Legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.” che ha stabilito:

2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;*
- b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;*
- c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.*

CONSIDERATO l'articolo 13, comma 3, della Legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.” che ha stabilito:

3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43 -bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a -ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da



localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto.

CONSIDERATO l'articolo 14, comma 1, della Legge 13 novembre 2023, n. 162, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione." che ha stabilito:

- Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, **i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività** di cui agli articoli 19 e 19 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, **sono soggetti ad autorizzazione unica**, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. **L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.***

Visto l'Art. 4 del D.p.r. 160/2010 e s.m. ed i. con la quale si comunica che sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Vista la Modulistica di cui al D.G.R. n. 18 del 17/01/2023 – Modulo 1 che integralmente si riporta e che risulta essere indirizzata solo al servizio regionale competente:

Associazione dei Comuni del Comprensorio

Trigno-Sinello



Piazza Amendola – Mercato Coperto 66050 San Salvo Tel. 3666540126 E-mail: suapedilizia@trignosinello.it Pec: suaptsedilizia@pec.it

Lunedì - Mercoledì- Venerdì dalle 16:00 alle 18:00.

Modulo 1

Autorizzazione unica per nuovi impianti o varianti sostanziali

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI

(art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i.)

- Bollo assolto in forma virtuale
 Bollo assolto in forma non virtuale

DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2
65124 Pescara (PE)

OGGETTO: Domanda di autorizzazione unica per la _____¹ di un impianto di _____, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i.

Visto il D. Lgs. del 25 novembre 2016, N. 222 all'Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione comma 1, con la quale si comunica che le Regioni e gli Enti Locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Vista la Tabella A del D. Lgs. del 25 novembre 2016, N. 222 - SEZIONE III – AMBIENTE - 1.5. Gestione rifiuti che integralmente si riporta:

		Autorizzazione	
15.	Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti.		Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4. Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto. Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)
			D.Lgs. n. 152/2006. art. 208 D.Lgs. n. 152/2006. art. 208. c. 19 D.Lgs. n. 152/2006. art. 208. c. 12 D.Lgs. n. 152/2006. art. 208. c. 15

con la quale si comunica che nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4. Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto. Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06);

CONSIDERATO che, come richiamato dall'Art. 5 del D. Lgs. del 25 novembre 2016, N. 222, lo scrivente Sportello, nel disciplinare i regimi amministrativi e prevedendo ulteriori livelli di semplificazione, intende non appesantire il procedimento, con ulteriore passaggio presso lo Sportello unico non necessario;

CONSIDERATO che, come si evince dalla Tabella A del D. Lgs. del 25 novembre 2016, N. 222 - SEZIONE III – AMBIENTE - 1.5) gli interventi sottoposti a Via ed Aia sostituiscono tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'impianto e che gli stessi sono di competenza regionale o statale come da D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i.;

Associazione dei Comuni del Comprensorio

Trigno-Sinello



Piazza Amendola – Mercato Coperto 66050 San Salvo Tel. 3666540126 E-mail: suapedilizia@trignosinello.it Pec: suaptsedilizia@pec.it

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 16:00 alle 18:00.

CONSIDERATO che le funzioni del Suap, ai sensi del D.P.R. 160/2010 e di quanto stabilito dal Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci è esclusivamente quella di ricevere le singole pratiche, verificare la correttezza delle stesse sotto il profilo formale e trasmetterle al Comune di riferimento che ha la funzione di controllo sostanziale; conseguentemente, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi, urbanistici, sanitari, commerciali resta in capo al Comune di riferimento in quanto è quest'ultimo il soggetto che ha il potere/dovere di controllo e tutela del proprio territorio, nonché titolare del potere repressivo e sanzionatorio;

CONSIDERATO che, l'art. 196. Competenze delle regioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m. ed. i. recita al comma 1 che: “**sono di competenza delle regioni**, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195: lettera e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;”;

CONSIDERATO che, l'Art. 208 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti regioni del D. Lgs. 15/2006 e s.m. ed. i. recita al comma 1 che: “1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, **devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio**, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.”;

CONSIDERATO che, come da recente orientamento della giurisprudenza Costituzionale, la Corte Costituzionale si è espressa con sentenza del 7 ottobre 2021 n. 189, dichiarando incostituzionale parte della normativa regionale del Lazio, con la quale la stessa Regione aveva delegato alcuni procedimenti in capo ad altri enti, in materia di codice dell'ambiente; competenze in materia di codice dell'ambiente, che non possono essere delegate dalla Regione ad altri enti, pena l'illegittimità costituzionale di eventuali leggi regionali di senso opposto e, quindi, pena l'illegittimità di ogni altro ente che intervenga in tale materia, prerogativa della Regione (in materia di codice dell'ambiente);

CONSIDERATO che le istanze relative alla gestione dei rifiuti dovranno essere presentate, gestite, istruite e rilasciate presso le amministrazioni competenti, poiché escluse dall'applicazione del D.p.r. 160/2010 e s.m. ed i.

Vista la nota del **Commissario Straordinario per la ZES ABRUZZO**, citata in oggetto, con la quale lo stesso **comunica di non poter procedere all'istruttoria della pratica**, richiamando esclusivamente l'art. 14, comma 1 D.L. n. 124/2023, in quanto attività non soggetta ai titoli abilitativi sostituiti dall'autorizzazione unica di cui all'art. 5 c. 1 lett. a) decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, **senza null'altro specificare e motivare**;

Preso atto della normativa citata, si rappresenta quanto segue:



a parere dello scrivente, tutti gli interventi soggetti a Provvedimento conclusivo (ai sensi del D.P.R. 160/2010) o a permesso di costruire (ai sensi del D.P.R. n. 380/2001), **per il profilo edilizio**, relativi ad attività **economiche, industriali, produttive e logistiche**, sono di competenza dello sportello della ZES UNICA, che vi provvede per mezzo di “AUTORIZZAZIONE UNICA”, con i tempi e procedure accelerate previsti dall’art. 15 (e, quindi, nelle more della piena attivazione del Portale nazionale, di competenza degli sportelli ZES Regionali); **diversamente opinando il legislatore non avrebbe apportato alcuna innovazione rilevante, rispetto alla normativa già vigente (ossia D.P.R. n. 160/2010)** e, soprattutto, quando lo stesso legislatore ha inteso escludere competenze per materia lo ha previsto espressamente come nel caso della disciplina del Commercio (D. Lgs. N. 114/1998).

Inoltre, dalla lettura complessiva della normativa citata, **non appare possibile** l’interpretazione di restringere il campo di competenza della ZES UNICA **alle sole attività di nuovo insediamento**, in quanto proprio l’art. 13 sopra citato prevede espressamente **la competenza in relazione:**

- a) *ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;*
- b) *ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;*

Allo stesso modo **non appare possibile restringere il campo della competenza della ZES UNICA esclusivamente agli insediamenti industriali**, dal momento che espressamente il legislatore ha compreso attività **economiche, industriali, produttive e logistiche** e, quindi a tutte le attività economiche e produttive di beni e servizi, con l’unico discrimine che i progetti non siano soggetti a SCIA.

Alla luce di quanto sin qui esposto, quindi, **la pratica in oggetto** (relativa all’impianto di recupero di pile e batterie e per lo stoccaggio di rifiuti) che necessita di nuovo provvedimento conclusivo/autorizzazione ambientale, oggi “AUTORIZZAZIONE UNICA”, sotto il profilo edilizio/urbanistico/ambientale, **non può che essere, a parere di chi scrive, di competenza della ZES UNICA e/o Regione Abruzzo - DPC026**, trattandosi di insediamento di attività industriale/produttiva, ai sensi degli artt. 13 e 14 citati.

La presente viene inviata anche alla **Struttura di Missione ZES**, al fine di ricevere eventuali indicazioni contrarie rispetto all’interpretazione delle norme citate (alle quali ovviamente questo ufficio si uniformerà) ed al corretto perimetro di competenze che il legislatore ha inteso delimitare con la normativa citata, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto il profilo delle differenti competenze tra ZES UNICA e SPORTELLI UNICI ATTIVITÀ PRODUTTIVE e, soprattutto, al fine di dare risposte certe, univoche e tempestive agli utenti/imprenditori, in linea con la ratio della norma che ha il chiaro intento di funzioni acceleratorie e di semplificazione.

In attesa di riscontro, distinti saluti.

**Il Responsabile dello Sportello Unico attività produttive
Trigno-Sinello**

Dott. Aldo D’Ambrosio
(firmato digitalmente)